PENSIONI ALLE FAMIGLIE DEI CADUTI PER LA CAUSA NAZIONALE DAL 23 LUGLIO 1919 AL 1° NOVEMBRE 1922, ED AI MUTILATI PER LA STESSA CAUSA NELLO STESSO PERIODO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165

Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1926, non più in vigore dal 22 marzo 1927 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922, ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo
Estremi	Legge 24 dicembre 1925, n. 2275

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pensioni-alle-famiglie-dei-caduti-per-la-causa-nazionale-dal-23/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-3-agosto-1944-n-165/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it